

SENTENZA

N. 71/09

CRON. 383/2009

R.G.L. 609/2008



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott.ssa Elisabetta BARBERO	PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET	CONSIGLIERE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 609/2008 R.G.L.

promossa da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede centrale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale per procura generale alle liti del 18.1.1994 a rogito dott. Lupo notaio in Roma, ed elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 34, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

(...Omissis...)

(...Omissis...)

, tutti rappresentati e difesi
dall'avv. Giuseppe Roccella ed elettivamente domiciliati in
Torino, via Peyron n. 13, presso lo studio del dott. Enrico Stolfi,
per delega a margine del ricorso introduttivo

APPELLATI

Oggetto: pensione

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:

- in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della
sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte da

(...Omissis...)

, con il ricorso introduttivo, assolvendo
l'Istituto da ogni domanda ex adverso formulata.

Spese come per legge.

Per gli appellati:

Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe tutte le
preliminari e/o conseguenti declaratorie del caso:

Respingere l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto,

confermare integralmente l'appellata sentenza n 340/2007 emessa dal Tribunale di Pinerolo in composizione monocratica - Magistratura del Lavoro in data 11-22/05/2007.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre accessori di legge) del giudizio e successivi occorrendi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Pinerolo (...*Omissis*...) e litisconsorti convenivano in giudizio l'INPS esponendo di lavorare alle dipendenze dell'Istituto e lamentavano che l'INPS avesse indicato nelle rispettive buste paga del novembre 2006 una somma a titolo di rivalsa contributiva quale importo, calcolato al mese precedente, della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 3 L. 297/1982, da trattenere sulle competenze di fine rapporto; affermavano l'illegittimità della rivalsa contributiva preannunciata dall'Istituto e ne chiedevano la condanna al pagamento della somma indebitamente trattenuta. Costituendosi in ciascun giudizio, l'INPS eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione quinquennale del credito azionato; nel merito, contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Riuniti i giudizi, con sentenza dell'11 - 22.5.2007 il Tribunale adito, in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiarava illegittima la rivalsa contributiva disposta dall'INPS.

Avverso detta sentenza interponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 14.5.2008, chiedendone la riforma.

Gli appellati, costituitisi, resistevano al gravame.

All'udienza del 28.1.2009 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS, ha accolto parzialmente i ricorsi sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art. 4, 6° comma, L. 297/1982, facendo salva "la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" sottrae alle proprie statuizioni la suddetta materia la quale, solo a seguito dell'entrata in vigore della L. 335/1995, e per i soggetti assunti successivamente al 1° 1.1996, viene equiparata al TFR;
- l'art. 59, comma 56, L. 449/1997 ha previsto la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti in TFR, stabilendo, con il D.P.C.M. 20.12.1999, che al personale assunto dopo il 1982 che abbia esercitato l'opzione *de qua* vengano applicate "le regole concessive e di computo di cui alla L. 297/1982";
- le "regole di computo" dei due istituti sono assai diverse, in quanto nel TFS non vi è alcun aggancio alla retribuzione annuale né alcuna rivalutazione monetaria;
- l'art. 3 L. 297/1982 ha espressamente previsto che il contributo aggiuntivo dello 0,3%, poi 0,5%, dovesse essere detratto dal TFR, così come modificato *in melius* dalla stessa legge;

- l'interpretazione letterale, la *sedes materiae*, la successiva evoluzione normativa e le differenze ontologiche tra i due trattamenti fanno sì che i due istituti abbiano caratteristiche difformi e, come tali, difformemente devono essere considerati;
- deve essere respinta la domanda di condanna avanzata dai ricorrenti in quanto le trattenute, da dichiararsi illegittime, sono allo stato solo virtuali.

Preliminarmente, l'INPS eccepisce l'inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti, per carenza di interesse ad agire, atteso che nessuna somma è stata effettivamente decurtata dalla retribuzione dei lavoratori.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza di legittimità è ampiamente consolidata nel senso di ritenere ammissibile l'azione con cui, in caso di contestazione, il lavoratore chieda la verifica giudiziale dell'esattezza degli accantonamenti annuali operati dal datore di lavoro ai fini del trattamento di fine rapporto, come pure l'accertamento dell'inclusione di una o più voci nella base di calcolo del trattamento medesimo (v., *ex plurimis*, Cass. 3894/2001); nel caso di specie, l'INPS ha indicato nelle buste paga di novembre 2006 degli appellati una somma a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3 L. 297/1982, sicché sussiste l'interesse dei lavoratori ad agire per ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta preannunciata dall'Istituto.

Nel merito, l'INPS censura la sentenza impugnata per erronea

interpretazione delle norme che regolano la fattispecie. Rileva l'Istituto che l'art. 3, 1° comma, L. 297/1982 ("Norme in materia pensionistica") dispone un incremento degli importi delle pensioni soggette alla perequazione automatica; che il penultimo comma dello stesso articolo pone a carico del datore di lavoro il maggior onere derivante da siffatti aumenti, elevandone le aliquote contributive dello 0,30% per il 1982 e dello 0,50% per gli anni successivi; che l'ultimo comma della norma prevede la rivalsa contributiva del datore di lavoro sulla quota di TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa, facendo così gravare il maggior onere contributivo sul lavoratore, destinatario del beneficio pensionistico; che tale normativa è applicabile a tutte le categorie di lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, senza distinzione tra lavoratori privati e lavoratori pubblici; che la *ratio* dell'art. 4, 6° comma, L. 297/1982 consiste unicamente nel mantenere ferma una diversificazione delle modalità di calcolo del TFR.

L'appello è infondato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, e non messo in dubbio neppure dall'INPS, l'istituto del TFR nel rapporto di lavoro privato ha natura, funzione e modalità di calcolo (v. art. 2120 c.c.) diverse dalla natura, funzione e modalità di calcolo del TFS del rapporto di pubblico impiego (per il personale degli enti pubblici non economici, quale l'INPS, v. art. 13 L. 70/1975 e successive modificazioni), applicato all'appellato.

La formulazione letterale dell'art. 3, ultimo comma, della L.

297/1982, che testualmente limita la rivalsa della contribuzione aggiuntiva al solo TFR, e la *sedes materiae* della norma, collocata nella legge di riforma del TFR del lavoro privato, dove non si rinvencono norme dedicate al TFS del pubblico impiego, sono chiaramente indicative della volontà del legislatore di applicare la rivalsa al solo TFR dei lavoratori privati.

Insuperabile, poi, appare l'argomento tratto dall'art. 4, 6° comma, L. 297/1982, che testualmente dispone: "Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici".

Se è così, non si può sostenere che l'applicazione della rivalsa contributiva al TFS - operazione che incide, ovviamente, sulle modalità di calcolo dell'istituto e sulla somma netta da erogare al pubblico dipendente - non venga a modificare la "disciplina legislativa del TFS dei dipendenti pubblici" che, invece, per espressa volontà del legislatore, deve "restare ferma", ossia rimanere inalterata nonostante l'intervenuta riforma del TFR.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,


respinge l'appello;

condanna l'INPS a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in € 5.670,00, di cui € 3.510,00 per onorari ed € 1.530,00 per diritti, oltre Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 28.1.2009


IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli




IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elisabetta Barbero



Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 29.3.2009



IL CANCELLIERE C1
Vincenza BUTTACI

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro
della Corte di Appello di Torino

Il..... 23 MAR. 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Vincenza BUTTACI

E' copia - estratta - conforme all'originale
per uso ufficio notifica,
Torino 31 MAR 2009

